



5.3.2024

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec (COM(2024)0030 – C9-0041/2024 – 2024/0049(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore:

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	7
MOTIVAZIONE.....	9
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec (COM(2024)0030 – C9-0041/2024 – 2024/0049(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0030 – C9-0041/2024),
 - visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹ ("regolamento FEG"),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027², quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765³, in particolare l'articolo 8,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie⁴, in particolare il punto 9,
 - visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0000/2023),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;
- B. considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec per un contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 1 518 collocamenti in esubero⁵ nel settore economico

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

⁴ GU L 433 del 22.12.2020, pag. 28.

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

classificato nella divisione 24 della NACE Revisione 2 (Attività metallurgiche) nelle vicine città di Düsseldorf e Mülheim an der Ruhr per il periodo di riferimento che va dal 26 aprile 2023 al 26 agosto 2023;

- C. considerando che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD);
- D. considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
- E. considerando che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina hanno ridotto la competitività economica e hanno un impatto negativo sulla crescita economica in Germania;
- F. considerando che l'impresa VAD, controllata tedesca di Vallourec S.A, Francia, produceva tubi in acciaio senza saldatura laminati a caldo nelle sue due acciaierie in Germania; considerando che, dopo anni di perdite finanziarie, nel 2018 sono stati avviati una serie di misure di ristrutturazione e di ridimensionamento e un apposito piano di ripresa, con concessioni da parte dei lavoratori in merito alle condizioni di impiego e la perdita di oltre 1 400 posti di lavoro dal 2015 a causa di tale ristrutturazione; che nel 2021 Vallourec S.A. ha deciso di vendere gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e di spostare la produzione in Brasile; che la vendita ha avuto esito negativo, il che ha comportato la chiusura definitiva dei siti e l'espulsione dal lavoro della restante forza lavoro entro il 1° gennaio 2025;
- G. considerando che l'impresa VAD ha convenuto la creazione di una società di ricollocamento per ogni gruppo di esuberanti e ha inoltre offerto un piano di prepensionamento per i dipendenti nati nel 1966 o prima, nonché piani di dimissione volontaria per le persone che potrebbero non avere più bisogno di assistenza per trovare un nuovo lavoro.
- H. considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea climaticamente neutra e maggiormente digitale;
- I. considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che tutte le istituzioni devono garantire che, nonostante questi tagli, i lavoratori espulsi dal lavoro possano contare sulla solidarietà dell'UE attraverso il sostegno del FEG;
- 1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 984 627 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 4 974 379 EUR, comprendenti le spese per i servizi

personalizzati, pari a 4 783 057 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 191 322 EUR;

2. osserva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda il 15 novembre 2023 e che, dopo la presentazione di informazioni aggiuntive da parte della Germania, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 29 febbraio 2024 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;
3. osserva che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD); osserva inoltre che il numero totale di beneficiari interessati sarà di 835 lavoratori;
4. sottolinea che si prevede che tali esuberi abbiano ripercussioni negative significative sull'economia locale, che negli ultimi decenni è stata soggetta a importanti cambiamenti strutturali, registrando una marcata riduzione dei posti di lavoro nel settore della produzione e, in particolare, nel settore metallurgico; sottolinea che gli esuberi causeranno un aumento del tasso di disoccupazione nelle città di Mülheim e Düsseldorf, rispettivamente dell'11,6 % e del 5,6 %;
5. fa notare che i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro non sono in linea con le competenze richieste sul mercato del lavoro; sottolinea inoltre che la maggior parte dei lavoratori interessati si trova in una fase avanzata della propria carriera professionale, ha lavorato per molto tempo per VAD e possiede bassi livelli di qualifiche formali, e ciò rende tali lavoratori non competitivi nell'attuale mercato del lavoro, dato che il 20,1 % di loro ha più di 54 anni; evidenzia che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati saranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato il grande numero di persone licenziate contemporaneamente; sottolinea inoltre che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori collocati in esubero devono tenere conto delle esigenze in materia di qualifiche a medio e lungo termine della trasformazione industriale verso un futuro climaticamente neutro;
6. ritiene che l'Unione abbia la responsabilità sociale di dotare questi lavoratori collocati in esubero delle necessarie qualifiche per la trasformazione ecologica e giusta dell'industria dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, considerando che essi hanno lavorato in un settore ad alta intensità di carbonio; accoglie pertanto con favore i servizi personalizzati offerti dal FEG ai lavoratori, che includono misure per il miglioramento delle competenze, seminari, consulenza e orientamento professionale, nonché indennità di formazione, al fine di rendere tale regione, e il mercato del lavoro nel suo insieme, più sostenibile e resiliente in futuro;
7. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dalla Germania in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali; riconosce che VAD ha compiuto notevoli sforzi per ridurre al minimo l'impatto sociale della chiusura dei siti;
8. ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: formazione e riqualificazione su misura, orientamento professionale, servizi individuali di assistenza per la ricerca di un impiego e attività di gruppo mirate, sostegno per la creazione di imprese e contributo alla creazione di un'impresa nonché incentivi e indennità;

9. rileva che la Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° dicembre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1° dicembre 2023 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;
10. rileva che la Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2023 fino a 31 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;
11. sottolinea che le autorità tedesche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
12. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
13. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
14. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie², in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio³.
- (3) Il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Vallourec (Vallourec Deutschland GmbH (VAD)), che opera nel settore economico classificato alla divisione 24 (Attività metallurgiche) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea NACE Revisione 2 ("NACE")⁴ e al livello NUTS 2 nella regione della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("NUTS") di Düsseldorf

¹ GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

³ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

⁴ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(DEA1), in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691⁵.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 984 627 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l'importo di 2 984 627 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione][□].

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

⁵ COM(2024) 30.

[□] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale.

In conformità del punto 9 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020⁶, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

II. Domanda della Germania e proposta della Commissione

Il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec per un contributo finanziario del FEG a seguito di 1 518 collocamenti in esubero⁷ nell'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD) dovuti alla chiusura dei suoi due siti di produzione. Si tratta della terza domanda del 2023 e della prima domanda da esaminare nel quadro del bilancio 2024.

A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte.

Il 29 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG a favore della Germania, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro degli 835 beneficiari interessati, vale a dire i lavoratori che sono stati collocati in esubero da VAD. In totale saranno mobilitati 2 984 627 EUR a titolo del FEG per la Germania, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali delle azioni proposte.

La Commissione ha considerato la domanda della Germania ammissibile in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori collocati in esubero, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.

Le tipologie di azioni che dovranno essere offerte ai lavoratori collocati in esubero e per le quali è stato richiesto il cofinanziamento del FEG sono:

- a) Misure per il miglioramento delle competenze: corsi su misura erogati individualmente o in gruppi. È posto l'accento su corsi di lingua tedesca per i partecipanti con scarsa padronanza della lingua e corsi specializzati sulle competenze digitali di base per i partecipanti con un basso livello di competenze digitali.

⁶ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28).

⁷ Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

- b) Consulenza e orientamento professionale / misure di attivazione: sostegno personalizzato da parte di consulenti di orientamento. Gruppi di pari e seminari, destinati anche a madri sole o partecipanti di età più avanzata. Ulteriore attenzione sarà rivolta alle misure volte a stabilizzare e migliorare la salute fisica e mentale dei partecipanti.
- c) Assistenza per la ricerca di un impiego: professionisti nella ricerca di lavoro contribuiranno a individuare potenziali posti di lavoro vacanti non ancora pubblicati che potrebbero essere adatti ai lavoratori ammissibili. Sarà inoltre organizzata una serie di eventi per la ricerca di lavoro, come le fiere del lavoro.
- d) Sostegno per la creazione di imprese: servizi di consulenza per coloro che sono interessati ad avviare un'attività in proprio, comprese misure di tutoraggio personalizzate e ad hoc nonché sessioni di tutoraggio di gruppo.
- e) Contributo alla creazione di un'impresa: le sovvenzioni fino a 21 871 EUR possono essere utilizzate per investire in attrezzature ma anche per l'affitto di locali commerciali o per ulteriori sessioni di tutoraggio o corsi di formazione durante la fase di avviamento dell'impresa.
- f) Incentivi e indennità. (1) Incentivi per il miglioramento delle competenze: possono essere pagati a fronte della partecipazione a determinate misure, a seconda del tipo, del livello di competenze e della durata di una misura. (2) Ulteriori incentivi: si tratta di incentivi che si concentreranno principalmente sull'integrazione dei partecipanti nel mercato del lavoro e potranno essere erogati sotto forma di bonus per l'assunzione nel periodo di durata della società di ricollocamento o sotto forma di integrazioni salariali per compensare la perdita di salario nel nuovo lavoro. (3) Indennità di formazione: indennità di 1 296 EUR erogata per il periodo di permanenza dei lavoratori nella società ricollocamento. La partecipazione a misure attive del mercato del lavoro costituisce un presupposto per ricevere l'indennità.

Secondo la Commissione, le azioni summenzionate costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG e non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

La Germania ha fornito le informazioni richieste sulle azioni obbligatorie per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi. È stato confermato che il contributo finanziario del FEG non si sostituirà a tali azioni.

Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 2 984 627 EUR dalla riserva FEG (linea di bilancio 30 04 02; stanziamenti di impegno) verso il FEG (linea di bilancio 16 02 02; stanziamenti di impegno).

In base a un accordo interno al Parlamento, alla procedura dovrebbero essere associate la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per lo sviluppo regionale, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO
CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Two representatives of IG Metall (German trade union of steel workers)

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.